

UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Gas naturale e gas naturale liquefatto: le specifiche

- Gli estintori nel codice di prevenzione incendi
- Punto Norme
- Gli eventi e gli incontri Uman24

2018
GIUGNO
LUGLIO



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINI



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO24ORE

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

GLI IMPIANTI A SCHIUMA AD ALTA ESPANSIONE: LA UNI EN 13565

I sistemi a schiuma sono progettati per creare uno strato omogeneo di bolle di concentrato schiumogeno estinguente aerato ed acqua sulle superfici di combustibili di classe A (solidi combustibili) e classe B (liquidi infiammabili). Lo strato di schiuma blocca il rilascio di vapori infiammabili, li separa dall'aria, raffredda il combustibile e le superfici calde.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 17 maggio 2018)

23

ANTINCENDIO - 2

GLI ESTINTORI NEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

L'estintore è un apparecchio di estinzione semplice, che permette di controllare ed estinguere un incendio di limitate dimensioni o nella fase iniziale. Il suo utilizzo è immediato ed alla portata di persona con minimo addestramento. La scelta dell'apparecchiatura, dell'agente estinguente ed il suo corretto posizionamento sono valutati dal consulente antincendio.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 31 maggio 2018)

27

ANTINCENDIO - 3

GAS NATURALE E GAS NATURALE LIQUEFATTO: LE SPECIFICHE

La possibilità di garantire specifiche caratteristiche fisico-chimiche del gas naturale e gas naturale liquefatto (GNL) nelle varie fasi in cui viene distribuito (prelievo, pressurizzazione, liquefazione e rigassificazione) è stata regolamentata dal Ministero dell'industria con il D.m. 18 maggio 2018.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 14 giugno 2018)

34

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – NAPOLI – CAMPANIA - SENTENZA N. 3718/2018

BENI VINCOLATI, DIREZIONE LAVORI AGLI ARCHITETTI

(Guglielmo Saporito, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 14 giugno 2018)

40

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE - ORDINANZA 6 GIUGNO 2018, N. 14731

LOCAZIONE USO DIVERSO: LA MANCANZA DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NON LEGITTIMA IL RECESSO DA PARTE DEL CONDUTTORE

(Maurizio Tarantino, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 18 giugno 2018)

41

RASSEGNA NORMATIVA LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	44
PUNTO NORME LA NORMATIVA TECNICA	51
L'ESPERTO RISPONDE	52
CALENDARIO GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA SETTEMBRE A OTTOBRE 2018	54

News



AMBIENTE

■ Lombardia: lotta a incendi e dissesto idrogeologico, 645mila euro per prevenzione

Prosegue l'impegno di Regione Lombardia nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi boschivi. Facendo seguito alla Convenzione sottoscritta con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali lo scorso 25 maggio, sono stati concordati e definiti i Piani Operativi 2018 per le attività di prevenzione e previsione degli incendi boschivi da portare avanti attraverso la collaborazione con i Carabinieri forestali.

Complessivamente, Regione Lombardia ha messo a disposizione dei Carabinieri forestali circa 930.000 euro in tre anni (2018, 2019 e 2020) da declinarsi in Piani Operativi annuali, di cui 645.000 stanziati dall'assessorato al Territorio e Protezione Civile: ogni anno 50.000 per incendi boschivi; 100.000 per dissesti idrogeologici, 65.000 per occupazioni e scarichi abusivi.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor Plus”, 3 luglio 2018)

■ Campania: 13,5 mln a enti locali e privati dal “bando foreste incendiate”

La Regione Campania (Psr Feasr 2014-2020) ha aperto il bando per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Disponibili 13,5 mln per proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, incluse Comunità montane, Province e Città metropolitane, proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, loro associazioni.

Finanziati interventi selvicolturali, stabilizzazione e recupero di aree percorse da incendi, dopo frane o smottamenti, ripristino di strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi boschivi danneggiati da incendi.

Contributo pari al 100% della spesa ammessa e per comuni fino a 500mila euro, a 1 mln per gli altri beneficiari pubblici, mentre per quelli privati da 100mila a 200mila euro.

Domanda telematica, utilizzando le funzionalità on-line dell'organismo pagatore Agea sul portale Sian disponibile su www.sian.it, previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale, entro le ore 16:00 del 31 luglio 2018.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor Plus”, 27 giugno 2018)

- **Campagna estiva antincendio boschivo 2018. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti.**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Campagna estiva antincendio boschivo 2018. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti.

In materia di lotta agli incendi boschivi, la normativa vigente di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce allo scrivente il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione, avranno inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2018.

In vista della stagione estiva antincendio boschivo 2018, per una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. le riflessioni che seguono che ripercorrono le azioni intraprese a valle di quanto accaduto nella stagione estiva del 2017, durante la quale il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia ha assunto numeri ed impatti significativi in molte aree del nostro Paese, impegnando in modo rilevante i sistemi di spegnimento a terra ed aerei, nonché i sistemi locali di protezione civile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

In ragione di ciò, gli eventi incendiari dell'estate del 2017, prolungatisi fino all'inizio di novembre, sono stati analizzati lo scorso autunno con un'intensa e strutturata attività di debriefing di livello tecnico, coordinata dal Dipartimento della protezione civile, con l'obiettivo di esaminare i punti di forza e di debolezza delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva messe in atto dalle Amministrazioni regionali con il concorso di quelle statuali. In esito alle suddette attività di debriefing, sono state condivise alcune proposte migliorative del sistema antincendio boschivo nel suo complesso, per ciascuno degli ambiti specifici della previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tali proposte sono state inviate dal Dipartimento della protezione civile, lo scorso dicembre, ai Presidenti delle regioni ed ai vertici delle Amministrazioni centrali competenti nel settore dell'antincendio boschivo, affinché venissero recepite nei vari ambiti, in vista della stagione antincendio boschivo del 2018.

Per favorire maggiormente l'azione sinergica delle componenti regionali e statuali, impegnate nelle attività antincendio boschivo, e per fornire a tutti i livelli di responsabilità le indicazioni necessarie a predisporre tempestivamente il sistema antincendio, in vista della campagna del 2018 - adeguandolo anche al mutato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e successive modificazioni - lo scorso 27 febbraio, sono state trasmesse specifiche raccomandazioni operative a tutte le Amministrazioni, a vario titolo coinvolte nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, le quali si richiamano integralmente.

Tali raccomandazioni individuano puntualmente le priorità di azione delle varie componenti del sistema, alla luce delle criticità individuate nel 2017 e pertanto, l'auspicio è che ne sia stata data dalle

SS.LL., per quanto di competenza, tempestiva attuazione, al fine di affrontare la campagna del 2018 con una risposta più efficace ed efficiente.

In seguito alla citata attività di debriefing sulla campagna antincendio boschivo del 2017, il Dipartimento della protezione civile ha promosso e costituito, lo scorso mese di aprile, anche un Tavolo tecnico interistituzionale, volto al monitoraggio del settore antincendio boschivo per la proposizione di soluzioni operative ed allo sviluppo dettagliato di alcune delle proposte migliorative individuate nel 2017 che necessitano di ulteriori approfondimenti tecnici. Nella composizione di tale Tavolo tecnico interistituzionale, di prima e finora unica costituzione, sono rappresentate sia le Amministrazioni regionali, pienamente titolari della materia antincendio boschivo, che le componenti statuali quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché una rappresentanza anche dei comuni attraverso l'ANCI.

Ciò premesso, trattando nello specifico la prossima campagna estiva antincendio boschivo 2018, si ritiene utile evidenziare gli esiti delle analisi compiute sulle condizioni idrologiche del territorio nazionale, nel periodo «settembre 2017 - maggio 2018», che mostrano precipitazioni meteorologiche mediamente abbondanti, con un incremento positivo rispetto all'analogo periodo della stagione precedente 2016-2017. Ciò ha, evidentemente, limitato le condizioni favorevoli all'innescò ed alla propagazione degli incendi boschivi, contribuendo a far registrare, nella stagione invernale, un basso numero di incendi boschivi e nessun evento di particolare rilievo. La disponibilità idrica favorisce, tuttavia, la crescita della vegetazione, in particolare arbustiva ed erbacea, la quale, durante il periodo estivo ed in concomitanza di eventuali prolungati periodi con condizioni meteorologiche favorevoli all'innescò ed alla propagazione degli incendi boschivi, potrà fornire un importante contributo al carico di combustibile.

Nel corso dei recenti incontri, tenutisi presso il Dipartimento della protezione civile, con i referenti tecnici delle Amministrazioni regionali e statuali, sono emersi diversi elementi di miglioramento dei sistemi di risposta antincendio boschivo regionali rispetto all'anno 2017, ma anche la persistenza di alcune criticità; queste, in particolare, sono ravvisabili sia nella fase di coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi da terra e dal cielo - soprattutto in quelle realtà dove vi era un consolidato rapporto di collaborazione con il preesistente Corpo forestale dello Stato - sia nell'approntamento delle flotte aeree regionali, a causa dei tempi di approvazione di alcuni bilanci regionali ovvero della limitata disponibilità di risorse rispetto alle esigenze operative.

È necessario, pertanto, mantenere alto il livello di attenzione sul problema degli incendi boschivi e di interfaccia, affinché venga affrontato in maniera sinergica fra tutte le componenti e strutture operative, sia regionali sia statali, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile. Al riguardo, pertanto, si auspica che le SS.LL. proseguano negli sforzi di organizzazione dei propri sistemi regionali di antincendio boschivo, in termini di risorse umane e di mezzi terrestri ed aerei, nell'ottica di una sempre maggiore efficienza, al fine di garantire adeguati livelli di risposta.

Sulla base di consolidate pratiche operative, si rivela efficace un sistema di risposta regionale che preveda presidi e squadre di avvistamento e di sorveglianza, con funzioni deterrenti e di pronta segnalazione; un sistema di squadre di spegnimento da terra, coordinate per ciascun incendio da un direttore delle operazioni di spegnimento, con adeguate competenze di settore; una flotta aerea

antincendio boschivo proporzionata all'estensione ed alla pericolosità potenziale del territorio regionale stesso. Tale sistema, adeguatamente dimensionato in relazione alle caratteristiche del territorio ed alle previsioni giornaliere del pericolo incendi, può essere altresì supportato, come concorso residuale e non primario, dai mezzi della flotta antincendio di Stato, coordinata dal Dipartimento della protezione civile, su richiesta delle Sale operative unificate permanenti, in caso di incendi non più controllabili con i mezzi messi in campo dalle strutture regionali.

Per quanto attiene alla flotta aerea antincendio di Stato, per la prossima campagna estiva antincendio boschivo, essa sarà composta da 14 velivoli Canadair CL415 - oltre ad altri 2 velivoli co-finanziati dalla Commissione europea nell'ambito del progetto «EU-Buffer IT» che, pur se prioritariamente destinati agli altri Paesi europei nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, potranno essere utilmente impiegati anche sul territorio italiano - e 4 elicotteri Erickson S64F. A questi si aggiungeranno ulteriori elicotteri del comparto Difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri.

Come ogni anno, per ottimizzare l'impiego di tali velivoli, a supporto delle flotte aeree antincendio regionali, si ritiene necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico ed, al riguardo, il Dipartimento della protezione civile continuerà nel monitoraggio e nella vigilanza delle situazioni emergenziali, al fine di garantire il concorso della componente aerea della flotta di Stato e di assicurare la dovuta collaborazione e ogni possibile forma di assistenza per la compiuta attuazione delle presenti raccomandazioni.

Sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile sarà reso disponibile, anche quest'anno, il numero degli assetti regionali e statali dedicati alle attività antincendio boschivo e pertanto si invitano le SS.LL. a voler verificare che i propri Uffici abbiano già comunicato le informazioni richieste, secondo le modalità già rappresentate dallo stesso Dipartimento.

Per il contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia si sono dimostrati altresì particolarmente efficaci il dispiegamento di dispositivi di prevenzione, di controllo e di monitoraggio continuo del territorio da parte delle forze di polizia, come fattore deterrente preventivo, nonché le attività di investigazione e di ricerca degli autori degli atti incendiari.

A tale proposito si auspica una ancora più efficace cooperazione e scambio dei dati tra le diverse componenti del sistema e le relative sale operative, per migliorare ulteriormente i tempi di intervento sugli incendi ed agevolare l'avvio delle operazioni investigative.

Il fenomeno incendiario, infatti, avendo una matrice prettamente antropica può essere efficacemente contrastato con politiche di prevenzione, strutturale e non strutturale, tra cui sono ricomprese le attività di promozione, tra i cittadini, della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente.

Alla luce della disamina effettuata sul fenomeno incendiario in Italia, rivolgo infine alle SS.LL. le allegate raccomandazioni operative, parte integrante della presente comunicazione, per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2018, confidando vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione delle stesse, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad intervenire a diverso titolo, al fine di garantire il

coordinamento della risposta organizzativa ed operativa, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

ALLEGATO

Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2018. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti

a) Attività di previsione e prevenzione

Favorire un adeguato scambio di informazioni fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attività AIB con quelle di protezione civile.

Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati per attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favorire, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi così come previsto dal decreto ministeriale.

20 dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato un proprio modello previsionale, disponibile in via continuativa e per tutti i giorni dell'anno presso i predetti Centri funzionali.

Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e delle Società che gestiscono le infrastrutture, affinché attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e di quella ferroviaria.

Supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attività di prevenzione non strutturale, indicando come prioritaria l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n. 353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge.

Definire con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo ed i comuni a maggior rischio di incendi boschivi attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, anche attraverso l'elaborazione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale operative al fine di attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente delle possibili cause di innesco.

Promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nonché a supporto alle Autorità preposte per la lotta attiva, nelle aree e nei periodi di maggior rischio.

Coinvolgere le Associazioni di categoria silvo-pastorali presenti sul territorio, attraverso specifici protocolli d'intesa, con l'obiettivo di mettere a disposizione del sistema antincendio boschivo specifiche conoscenze e risorse delle stesse Associazioni.

Stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi

Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale.

20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo. n. 177 del 2016.

Provvedere alla redazione di adeguate cartografie a supporto di tutte le fasi di intervento legate al fenomeno degli incendi boschivi, dall'individuazione delle possibili aree a maggior rischio incendio boschivo e di interfaccia, alla produzione di strati informativi quali le fonti di approvvigionamento idrico, nonché una suddivisione del territorio per tipo di vegetazione.

Assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000.

Definire, con le Società di gestione o gli Enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi, come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata.

c) Attività di pianificazione di protezione civile

Sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innescio.

Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriate e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza

Adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree.

Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi.

Porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale, concetto più che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia.

Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale.

Garantire, altresì, l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei.

Garantire un costante collegamento tra le Sale operative unificate permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento.

Ciò al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento.

Assicurare, così come previsto dall'art. 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992.

Valutare la possibilità di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.

Assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.

Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra.

Promuovere un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo.

Adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'art. 712 del Codice della navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.

Ampliare per quanto possibile la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua.

Definire opportune intese con le Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la

sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato 15 giugno 2018 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 15 giugno 2018, n.137)



ANTINCENDIO: SICUREZZA, PREVENZIONE E CONTROLLO

■ La nuova modulistica nella prevenzione incendi

Sono stati pubblicati alcuni nuovi modelli riguardanti le istanze, le segnalazioni e le dichiarazioni.

I nuovi modelli sono:

- Pin 1-2018 Valutazione Progetto;
- Pin 2-2018 S.C.I.A.;
- Pin 2.1-2018 Asseverazione;
- Pin 2.2-2018 - Cert. REI;
- Pin 2.3-2018 - Dich. Prod.;
- Pin 2.4-2018 - Dich. Imp.;
- Pin 2.5-2018 - Cert. Imp.;
- Pin 2.6-2018 Dichiarazione non aggravio rischio;
- Pin 2 gpl- 2018 S.C.I.A.;
- Pin 2.1-gpl-2018 Attestazione;
- Pin 3-2018 Rinnovo periodico;
- Pin 3-gpl-2018 Attestazione di rinnovo periodico gpl;
- Pin 3.1-gpl-2018 Dichiarazione per rinnovo;
- Pin 4-2018 Deroga;
- Pin 5-2018 Richiesta N.O.F.;
- Pin 6-2018 Richiesta Verifica in corso d'opera;

• Pin 7-2018 Voltura.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 23 maggio 2018)

■ **Contenitori-distributori di carburante liquido: definito il periodo di vendita**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2018 è stato pubblicato il d.m. 10 maggio 2018 riguardante "Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C".

Il provvedimento prevede che la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel d.m. 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e nel d.m. 12 settembre 2003 recante (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto), è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di vigenza del decreto appena pubblicato.

Il d.m. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (19 maggio).

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24,” 18 maggio 2018)

■ **Sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione**

Con decreto ministeriale 20 aprile 2018 è stato modificato l'allegato A del d.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 in materia di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

Il provvedimento è stato emanato per aggiornare la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, con alcune innovazioni tecnologiche intervenute, ed in particolare al rifornimento dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento, alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti del 13 maggio 2002.

Il d.m. 20 aprile 2018 inserisce un nuovo punto 15.3 al Titolo II del d.P.R. 340/03 che così modificato prevede:

- il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122;

- il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122.

Specifica inoltre, che prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale dovrà verificare l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 9 maggio 2018)

■ L'attività di controllo dei Vigili del fuoco

In Italia, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha competenza primaria nella emanazione di normative di rilievo pubblico riguardanti la sicurezza antincendio, e nello svolgimento dei controlli.

Le modalità con cui viene svolta tale attività sono regolamentati da tre provvedimenti importanti:

-Il D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

-Il d.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

-Il D.Lgs n. 758 del 19 dicembre 1994 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

L'attività di controllo e vigilanza ispettiva è espletata dagli operatori VVF presenti sul territorio in ogni Provincia, con le funzioni di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria a loro attribuiti.

Nel D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006, l'art. 19 prevede che i Vigili del Fuoco esercitano, con i poteri di Polizia Amministrativa e Giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

La vigilanza ispettiva è svolta con visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.

La Vigilanza Ispettiva con funzioni di Polizia Amministrativa

La vigilanza con poteri di Polizia Amministrativa è svolta per verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di una attività, nonché la congruità con le normative.

Il provvedimento principale di interesse è il noto d.P.R. 151/11, che introduce il procedimento di SCIA, la cui presentazione consente l'esercizio dell'attività e che, per i controlli di prevenzione incendi, prevede due possibilità:

- Per le attività soggette indicate all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

- Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi.

L'azione di controllo deve in primo luogo mirare a verificare se quanto dichiarato in occasione della segnalazione di inizio attività corrisponda al vero.

Se viene riscontrata la mancanza di specifica documentazione necessaria ovvero la difformità al progetto approvato (cat. B o C) o alle norme di prevenzione incendi, i VVF richiedono la documentazione mancante o l'adeguamento alla normativa antincendi.

L'interessato, entro quarantacinque giorni, deve fornire la documentazione mancante e/o provvedere a conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo al termine dei lavori la relativa documentazione corredata delle dichiarazioni/certificazioni necessarie.

Nelle more dell'adeguamento potranno essere prescritte azioni di salvaguardia, la rimozione di eventuali pericoli, restrizioni operative e gli eventuali ulteriori obblighi gestionali per consentire la prosecuzione dell'attività. In presenza di pericoli evidenti e difficilmente evitabili, potrà essere imposta la chiusura della parte di attività per la quale non sussistono i presupposti per l'esecuzione dell'esercizio.

Acquisita la documentazione richiesta e/o quella attestante l'esecuzione delle prescrizioni richieste, entro il tempo massimo di quarantacinque giorni, il Comando redige, a seconda del tipo di attività, gli atti conclusivi (verbale sopralluogo per cat. A e B e verbale CPI per cat. C).

Nel caso in cui i lavori per l'adeguamento dell'attività richiedessero tempi superiori a quelli stabiliti, nel caso in cui entro il termine l'attività non sia stata adeguata alla normativa antincendio, ovvero sia proseguita nonostante il provvedimento cautelare interdittivo emanato, il Comando, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139/2006, darà comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità

competenti ai fini della adozione dei rispettivi provvedimenti, che potrebbero anche determinare la sospensione dell'attività fino all'adempimento degli obblighi.

La Vigilanza Ispettiva con funzioni di Polizia Giudiziaria

I controlli eseguiti con finalità di Polizia Giudiziaria possono evidenziare violazioni di natura penale.

Sono di competenza dei Vigili del Fuoco le violazioni riguardanti l'incolumità pubblica e la normativa riguardante la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per entrambi il riferimento è l'Autorità Giudiziaria che opera secondo le indicazioni del Codice di procedura penale e leggi penali speciali.

Le violazioni principali riguardanti la Prevenzione Incendi sono previste all'art. 20 - Sanzioni penali del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006, in particolare:

-la omessa presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punita con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro;

-l'attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, punita con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

Gran parte dell'attività svolta in questo campo riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, con le procedure previste dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, in particolare riferimento il capo II, "estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro".

I controlli sono svolti con procedure piuttosto rigorose, derivanti dal codice di procedura penale, con la redazione di verbali di accertamento, comunicazioni con prescrizioni su tempistica e modalità di attuazione, prescrizioni a carattere di urgenza o finalizzate alla immediata salvaguardia di persone e bene.

In questo percorso, la presenza dei soggetti interessati e la loro possibilità di intervenire nel procedimento è molto importante, per consentire una accurata ed equilibrata valutazione nonché spazi di azione da parte dell'interessato (proroghe, chiarimenti ecc.).

Le due modalità di azione sopra descritte (Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria) possono essere indipendenti o coordinati in relazione alla situazione oggetto di accertamento.

Infine si rileva che le attività di Vigilanza sopra descritte avvengono in forma organizzata.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24" 14 maggio 2018)



■ **Terremoto, ok dal Senato al «pacchetto sanatorie» per la ricostruzione privata**

Ok in Senato al DL, testo alla Camera: semplificazioni, sanatoria sismica su edifici abusivi e difformità, deroghe sulle Soa

Ampliamento degli interventi oggetto di contributo privato; proroghe ad ampio spettro per la sospensione di tributi e pagamenti per famiglie, imprese e Comuni (nei confronti di Cdp); snellimenti procedurali sugli iter per autorizzare gli interventi edilizi; deroghe alle norme sulla Vas per gli interventi urbanistici dei comuni; sanatoria sismica per gli immobili sui quali è stata presentata richiesta di sanatoria edilizia; proroga dello stato di emergenza; innalzamento da 150mila euro a 258mila euro oltre il quale è richiesta alle imprese la qualificazione Soa; sanatoria delle casette autoconstruite o autoprocurate dai privati.

È ampio e variegato il pacchetto di misure che sono state incorporate nel testo del decreto legge n.55/2018 che ieri ha ricevuto l'approvazione in Senato e che ora va alla Camera per una discussione sulla quale non si preannunciano ulteriori modifiche o integrazioni di rilievo.

Come è noto il decreto 55/2018 varato il 29 maggio dal precedente governo si limitava a prorogare una serie di misure a favore di sostegno alla popolazione (famiglie, imprese, dipendenti pubblici) che stavano scadendo. Per tutte le altre misure a carattere derogatorio, di semplificazione e di sanatoria sugli interventi di ricostruzione privata - chiesti dal territorio e di cui si era fatta carico la commissaria di governo alla ricostruzione, Paola De Micheli - si rimandava appunto al lavoro delle Camere e del nuovo esecutivo espressione delle elezioni politiche del 4 marzo. L'intero pacchetto "regolarizzazioni", abbozzato dalla commissaria De Micheli, è stato appunto oggetto del lavoro condotto all'interno della commissione speciale che ha esaminato il testo.

Ecco, per punti, le principali novità del testo, introdotte nel corso dei lavori della commissione speciale e dell'esame da parte dell'Aula di Palazzo Madama.

Sanatoria sulle difformità edilizie

In caso di "lievi difformità edilizie" riscontrate su edifici distrutti e danneggiati all'intero dei comuni del cratere - a causa di interventi effettuati prima del sisma senza aver presentato la Scia - sarà possibile presentare una richiesta di contributo insieme a una «segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria» (in deroga al testo unico edilizia), «avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione». Il proprietario dovrà pagare una sanzione che potrà oscillare tra 516 euro e 5.164 euro e che viene determinata dal Rup comunale «in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso». Inoltre il proprietario dovrà pagare la sanzione prevista dal testo unico edilizia nei casi di difformità tra realizzazione e progetto autorizzato dal comune (art.34, comma 2-ter del Dpr 380/2001) incrementata dal 5%. Inoltre, per questi interventi (limitatamente ad alcuni casi) è possibile chiedere l'autorizzazione paesaggistica, con una tolleranza fino al 2% di difformità sui volumi realizzati rispetto al progetto

originario.

Nuovo termine per la richiesta dei contributi

Per la ricostruzione privata relativa agli interventi di immediata esecuzione, viene fissato un nuovo termine “ultimo” per presentare la richiesta di contributo (il precedente termine è scaduto al 30 aprile). Inoltre, commissario alla ricostruzione potrà prorogare ulteriormente questo termine, al massimo fino al 31 luglio 2019. La richiesta va presentata agli uffici speciali per la ricostruzione. Se l'intervento su un edificio che si trova all'interno di aree definite di “particolare interesse” non è «immediatamente autorizzabile» le carte andranno depositate entro 150 giorni dall'approvazione del piano attuativo oppure entro 150 giorni dalla deperimetrazione approvata dalla Regione (con delibera di giunta). Infine viene prorogato alla fine di quest'anno il termine (scaduto il 31 marzo) per la compilazione e presentazione della scheda Aedes da parte del tecnico incaricato.

17

Sanatoria delle “casette” (con garanzia)

Arriva anche la sanatoria delle casette autocostruite o autoprocurate. L'installazione di queste strutture viene ricondotta nell'ambito delle attività di edilizia libera previste dal testo unico edilizia nel caso di interventi temporanei a carattere emergenziale. La sanatoria riguarda sia i proprietari (o parenti fino al terzo grado), sia usufruttuari, sia i titolari di diritti reali di godimento. I proprietari dovranno smantellare la casetta entro 90 giorni dalla dall'ordinanza di agibilità dell'immobile danneggiato. Inoltre, in questi casi, insieme alla domanda di contributo è richiesta una apposita garanzia o fideiussione.

Sanatoria sismica sugli abusi edilizi

Sanatoria anche sulle difformità sismiche che riguardano gli immobili per i quali è stata fatta domanda di sanatoria in occasione di uno dei tre precedenti condoni edilizi, ma che non è stata condotta a termine. L'opportunità riguarda tutti gli edifici danneggiati o distrutti dal sisma sul territorio delle quattro regioni del Centro Italia. Viene previsto che la certificazione di idoneità sismica possa essere sostituita da una perizia del tecnico incaricato il quale può firmare un certificato di idoneità statica ai sensi del Dm 15/05/1985 (il decreto dei Lavori pubblici con le disposizioni sugli accertamenti da eseguire ai fini della certificazione dell'idoneità statica delle costruzioni abusive). Se il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduce a un «risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno».

Esenzione dalla Vas per gli strumenti urbanistici dei Comuni

Vengono esclusi dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica gli strumenti urbanistici attuativi che non prevedano (congiuntamente) né un aumento delle aree urbanizzate, né un aumento della popolazione, né opere o interventi assoggettabili a Via o valutazione di incidenza ambientale.

Deroghe alle distanze dal confine stradale (fuori dai centri abitati)

Viene consentita, in deroga alle norme che disciplinano le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione di non pregiudicare la sicurezza stradale.

Materiali di scavo

Viene esteso da 18 a 30 mesi il periodo in cui viene consentito il trasporto e il deposito dei materiali di scavo provenienti dai cantieri allestiti per realizzare le strutture di emergenza in appositi siti di deposito intermedio. I siti devono essere individuati in modo da garantire appositi livelli di sicurezza ambientale.

Ampliamento dei contributi

Si amplia il perimetro dei contributo pubblico alla ricostruzione privata, includendo anche gli interventi sia per l'eliminazione delle barriere architettoniche, sia per l'adeguamento energetico e antincendio negli edifici (distrutti o danneggiati).

L'indennità di occupazione sul suolo pubblico utilizzato ai fini dell'intervento della ricostruzione viene inclusa nel contributo. Il contributo viene esteso anche alla ricostruzione di edifici non allacciati alle reti di servizi pubblici e agli immobili "collabenti" dichiarati di interesse culturale.

Danni lievi, riparazione rapida anche su singoli appartamenti

Viene stabilito che per gli interventi di riparazione di edifici con lievi danni, i progetti possono riguardare non solo l'intero edificio ma anche singole unità immobiliari, con l'asseverazione del progettista.

Qualifiche Soa, il tetto sale a 258mila euro

Viene innalzata da 150mila euro a 258mila euro la soglia di obbligatorietà delle Soa chiesta alle imprese che realizzano interventi di ricostruzione privata.

Diocesi, gare semplificate fino a 500mila euro

Gli interventi sugli edifici tutelati di competenza delle diocesi di importo fino a 500mila euro potranno essere affidati con la stessa procedura per gli interventi sugli altri edifici privati, cioè a seguito di una richiesta di almeno tre preventivi a tre diversi operatori. Il decreto prevede inoltre che per gli interventi di importo compreso tra 500mila euro e la soglia comunitaria la decisione venga demandata a un apposito tavolo tecnico da convocare entro due mesi dall'entrata in vigore della norma di conversione.

Semplificazione sull'iter dell'intervento

Un emendamento al decreto legge prevede che venga eliminato l'intervento dell'ufficio speciale nell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica.

Aree "camping" per i proprietari delle seconde case

Viene prevista la possibilità di creare aree attrezzate per collocare roulotte, camper o casette temporanee da parte dei proprietari delle seconde case, fino al completamento degli interventi di riparazione e ricostruzione. Le aree devono essere realizzate a cura delle Regioni su richiesta dei Comuni.

Soggetti attuatori e centrali di committenza

Sugli interventi privati, viene estesa la possibilità per i soggetti attuatori di avvalersi, come responsabile unico del procedimento, del personale tecnico della protezione civile oppure del personale tecnico già assegnato agli enti locali per potenziare la struttura tecnica. Viene prevista inoltre la possibilità che i soggetti attuatori regionali possano avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di

committenza locali. Ai quattro vicecommissari alla ricostruzione vengono inoltre attribuite «funzioni di coordinamento delle attività» dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali.

Mutui di comuni, più respiro con la Cdp

Viene prevista una proroga (senza sanzioni) del pagamento delle rate con scadenza 2018 e 2019 a carico dei comuni per i mutui stipulati con Cassa depositi e prestiti.

Raccolta differenziata, pausa sui target

Gli enti locali del cratere incassano anche una deroga agli obblighi dei target di raccolta differenziata, con possibilità di stipulare un accordo ad hoc con ministero dell’Ambiente e Regione per definire nuove quote.

Linee guida per la ricostruzione

Per assicurare una «corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione» il commissario di governo dovrà predisporre apposite linee guida frequenza almeno trimestrale. Lo scopo è quello di facilitare la comprensione e l’applicazione delle ordinanze e delle norme primarie ai fini della ricostruzione.

Aiuti alla riorganizzazione industriale di imprese in crisi

Alle imprese con più di 400 addetti localizzate all’interno del cratere (e in un’area di crisi industriale complessa) viene concessa una integrazione salariale - fino a un limite massimo di 10 milioni e per una durata massima di sei mesi - per accompagnare il processo di riassetto produttivo e riorganizzazione aziendale. L’attuazione passa per un accordo con il governo.

Proroghe e sospensioni di pagamenti e contributi

Viene prevista la sospensione fino al 31 gennaio 2019 per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria da parte delle imprese. Sospensione anche - fino al 31 dicembre 2020 a all’interno delle zone rosse - per i pagamenti di assicurazioni e utenze (energia elettrica, acqua, gas, telefono).

Terremoto in Abruzzo, più tempo per le controversie

Nel decreto è stato inoltre inserita anche una norma riferita al post-terremoto del 2009 in Abruzzo. Più precisamente viene previsto che i dati relativi all’ammontare dei danni subiti e le eventuali osservazioni relative alle somme incassate devono essere presentate entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 29 giugno 2018)



SICUREZZA

■ Da luglio sanzioni più alte dell’1,9 per cento per violazioni su salute e sicurezza

Dal 1° luglio aumentano dell’1,9% gli importi delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accertate successivamente a tale data. Nessun

aumento per le violazioni accertate prima.

Lo ha chiarito l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare protocollo 314 del 22 giugno, il quale completa l'informativa con un allegato contenente un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni amministrative più ricorrenti che dall'importo originario sono poi aumentate per effetto dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 76/2013, convertito nella legge 99/2013, e ora, in applicazione della legge, con decreto direttoriale del capo dell'Inl numero 12 del 6 giugno scorso.

Tale aumento, che avviene ogni cinque anni, è previsto dal comma 4-bis dell'articolo 306 del testo unico e si ricollega in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo.

La circolare dell'Ispettorato osserva che l'attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull'ammontare finale dell'ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e, pertanto, non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

20

Così si ha, per esempio, che il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi, ovvero non nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in origine era punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, dal 1° luglio, ferma restando l'entità dell'arresto, l'ammenda sarà da 2.792,00 a 7.147,67,00 euro.

Così al datore di lavoro che adotta il documento della sicurezza inidoneo, non rispondente cioè alle disposizioni previste dagli articoli 17, 28 e 29 del testo unico, si applica la nuova ammenda da 2.333,65 a 4.467,30,00 euro in luogo delle originarie 2.000,00-4.000,00 euro.

Così, continuando l'esempio, per le visite mediche effettuate a lavoratori/lavoratrici, per cui sussiste il divieto per legge, l'originaria sanzione amministrativa a carico sempre del datore di lavoro, da 2.000,00 a 6.600,00 euro, viene ora elevata da 2.233,65 a 7.371,04 euro.

Incremento Sanzioni 01/07/2013	9,60%
Incremento Sanzioni 01/07/2018	1,90%

Contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda								
Range sanzioni originarie		Range sanzioni rivalutate 01/07/2013		Range sanzioni rivalutate 01/07/2018		Sanzione (1/4 del max) rivalutata 01/07/2018	Codice Tributo 741T	Codice Tributo GAET
da	a	da	a	da	a			
200	600	219,20	657,60	223,36	670,09	167,52	150,00	17,52
300	800	328,80	876,80	335,05	893,46	223,36	200,00	23,36
500	2000	548,00	2.192,00	558,41	2.233,65	558,41	500,00	58,41
800	2000	876,80	2.192,00	893,46	2.233,65	558,41	500,00	58,41
1000	4800	1.096,00	5.260,80	1.116,82	5.360,76	1.340,19	1.200,00	140,19
1200	5200	1.315,20	5.699,20	1.340,19	5.807,48	1.451,87	1.300,00	151,87
1500	6000	1.644,00	6.576,00	1.675,24	6.700,94	1.675,24	1.500,00	175,24
2000	4000	2.192,00	4.384,00	2.233,65	4.467,30	1.116,82	1.000,00	116,82
2000	8000	2.192,00	8.768,00	2.233,65	8.934,59	2.233,65	2.000,00	233,65
2500	6400	2.740,00	7.014,40	2.792,06	7.147,67	1.786,92	1.600,00	186,92

Illeciti amministrativi più ricorrenti												
Range sanzioni originarie		Range sanzioni rivalutate 01/07/2013		Range sanzioni rivalutate 01/07/2018		Estinzione agevolata - art. 301 bis rivalutata	Codice Tributo 741T	Codice Tributo GAET	Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative rivalutata (legge n. 689/1981)	Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative non rivalutata (legge n. 689/1981)	Codice Tributo 741T	Codice Tributo GAET
da	a	da	a	da	a							
500	1800	548,00	1.972,80	558,41	2.010,28	558,41	500,00	58,41	670,09	600,00	600,00	70,09
1000	4000	1.096,00	4.384,00	1.116,82	4.467,30	1.116,82	1.000,00	1.489,10	1.333,33	1.333,33	1.333,33	155,77
1000	4500	1.096,00	4.932,00	1.116,82	5.025,71	1.116,82	1.000,00	1.675,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	175,24
2000	6600	2.192,00	7.233,60	2.233,65	7.371,04	2.233,65	2.000,00	2.457,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	257,01

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 26 giugno 2018)

■ Oltre 16mila in gara per il Bando Inail

Sono stati oltre 16mila gli utenti che hanno preso parte ieri al “click day” organizzato dall’Inail per l’accesso ai fondi del bando Isi 2017. Si tratta di quasi 250 milioni a fondo perduto destinati a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: una somma che al termine di questa ottava edizione del bando porterà a circa 1,8 miliardi le risorse messe a disposizione dall’istituto assicurativo.

La procedura, svoltasi senza intoppi dalle ore 16 alle 16.30, prevedeva l'inserimento online del codice identificativo associato al progetto presentato dagli interessati al termine della prima fase della procedura prevista dal bando. Gli incentivi saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Gli elenchi di tutte le domande inoltrate ieri, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per essere ammesse al contributo, saranno pubblicate sul sito Inail entro due settimane.

Si ricorda che i fondi del bando Isi 2017 messi a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti presentati: 100 milioni sono destinati a progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1), 44,4 milioni a progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2, aperto quest'anno anche agli enti del terzo settore), 60 milioni a progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse 3), 10 milioni a progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (Asse 4), e 35 milioni, di cui cinque riservati ai giovani agricoltori, a progetti per micro e piccole imprese del settore agricolo (Asse 5).

Tra le principali novità di quest'anno l'apertura al settore agricoltura, per cui è pensato il quinto asse di finanziamento, e agli enti del terzo settore, che potranno invece concorrere assieme alle imprese, anche individuali iscritte alle Camere di commercio, per le risorse messe a disposizione con l'asse di finanziamento dedicato alla riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi, ambito in cui il terzo settore opera in maniera importante.

Si tratta di finanziamenti in conto capitale, calcolati sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'Iva. **(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 15 giugno 2018)**

Approfondimenti

Antincendio - 1

Gli impianti a schiuma ad alta espansione: la UNI EN 13565

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 17 maggio 2018)

I sistemi a schiuma sono progettati per creare uno strato omogeneo di bolle di concentrato schiumogeno estinguente aerato ed acqua sulle superfici di combustibili di classe A (solidi combustibili) e classe B (liquidi infiammabili). Lo strato di schiuma blocca il rilascio di vapori infiammabili, li separa dall'aria, raffredda il combustibile e le superfici calde.

23

In particolare la schiuma ad alta espansione può essere utilizzata per la saturazione totale di contenitori chiusi di combustibili di classe A/B con pericoli presenti sulle tre dimensioni (depositi di infiammabili, depositi intensivi ecc.).

La caratteristica principale delle schiume è il rapporto di espansione, che caratterizza lo strato di schiuma che si forma e quindi la capacità di isolamento del combustibile e la sua estinzione.

Gli impieghi tipici dei diversi tipi di schiuma sono indicati nel prospetto seguente.

Pericolo	Bassa espansione	Media espansione	Alta espansione
Serbatoi stoccaggio liquidi combustibili	Sì	No	No
Terrapieni aree di deposito per serbatoi	Sì	Sì	Sì
Aree di lavorazione	Sì	Sì	Sì
Hangar	Sì	< 1400 m2	Sì
Aree di trasferimento di combustibile	Sì	Sì	Sì
Imballaggio e stoccaggio materie plastiche	Sì	Sì	Sì
Riciclaggio di plastica	Sì	No	No
Movimentazione e deposito di rifiuti	Sì	No	No
Gas naturale liquido	No	No	Sì
Stoccaggio di pneumatici	Sì	Sì	Sì
Carta in rotoli	No	No	Sì
Moli marittimi	Sì	Sì	No

Trasformatori a bagno d'olio e interruttori	Sì	No	Sì
Condotta per cavi	No	No	Sì
GPL	No	Sì	Sì
Magazzini - combustibili di classe A e B	Sì	No	Sì

Questi prodotti sono considerati dal progettista qualora sia richiesta una estinzione rapida con limitati effetti secondari.

Infatti le attuali tendenze per la valutazione dei criteri di protezione richiedono, oltre all'azione di spegnimento, anche di considerare il contenimento rapido efficace delle emissioni dei prodotti di combustione (fumi, vapori, gas ecc.) e la mitigazione degli effetti inquinanti derivanti dall'azione estinguente quali, ad esempio, lo scarico e/o percolamento dell'acqua di estinzione.

24

Gli impianti a schiuma ad alta espansione

La schiuma ad alta espansione è efficace dove è richiesto un rapido intervento in spazi chiusi dove è utilizzata per sommergere l'incendio ed escludere l'aria necessaria per sostenere la combustione.

In questi impianti il requisito principale è il volume di schiuma prodotto, più che la portata di applicazione della miscela acqua-schiuma.

Per il contenuto d'acqua relativamente basso, il suo effetto di raffreddamento è limitato sulle superfici solide.

Un impianto di soppressione a schiuma ad alta espansione è progettato in conformità alla norma UNI EN 13565-2 2009, Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione. Versione italiana del Luglio 2011.

La norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13565-2 (edizione maggio 2009), specifica i requisiti e descrive i metodi per la progettazione, installazione, prova e manutenzione di sistemi di estinzione a schiuma a bassa, media e alta espansione.

I criteri indicati dalla norma di riferimento, considerano:

- Il calcolo della capacità di riempimento (crescita minima o tempi di sommersione);
- La profondità di sommersione;
- La portata di scarica;
- Le caratteristiche degli erogatori/versatori.

La normativa consente di applicare due metodologie per il calcolo della capacità di riempimento:

- calcolo della crescita minima della schiuma (solo incendi da versamento) con una velocità minima di 1,5 m/min aumentata dei fattori di compensazione;
- determinazione del tempo massimo di sommersione (pericoli tridimensionali), come indicato nella seguente tabella:

Pericolo	Costruzione REI 30	Costruzione REI 30????
Liquidi infiammabili con punto di infiammabilità < 40°	2 minuti	3 minuti
Liquidi infiammabili con punto di infiammabilità > 40°	3 minuti	3 minuti
Combustibili a bassa densità; Gomma espansa; Plastica espansa; Carta in rotoli o carta crespa;	3 minuti	4 minuti
Combustibili ad alta densità	5 minuti	6 minuti
Pneumatici di gomma	3 minuti	4 minuti
Combustibili in cartoni sacchi di fibra	5 minuti	6 minuti

La profondità di sommersione non deve essere dell'altezza del pericolo aumentata di 3 m, a meno che lo spazio chiuso non sia completamente riempito di schiuma come nel caso di progetto.

La portata di scarica viene determinata attraverso la formula:

$$R = V / T \times CN \times CL$$

dove:

- R è la portata di scarica di schiuma (m³/min);
- V è il volume di sommersione (m³);
- T è il tempo di sommersione (min);
- CN è il fattore di compensazione per il normale ritiro della schiuma, minimo 1,15;
- CL è il fattore di compensazione per la riduzione della schiuma dovuta alle perdite attorno a porte e finestre, minimo 1,2.

I generatori di schiuma devono poter ricevere adeguata alimentazione di aria pulita, essere progettati per lavorare con rapporti di espansione compresi tra 500:1 e 1000:1, considerando l'irrorazione richiesta e la stabilità alle correnti termiche ascensionali generate nell'incendio.

Le caratteristiche del versatore (geometria, portata, perdite di carico ecc.) sono indicate nella scheda tecnica del produttore. Determinata la portata di schiuma e quella del singolo versatore, si determina il numero massimo di versatori da installare.

Il sistema di alimentazione acqua-schiumogeno verso i versatori dovrà essere dimensionato secondo criteri di buona tecnica. Il passo successivo sarà quello di calcolare idraulicamente i diametri della rete di adduzione.

Infine è necessario determinare il volume di concentrato schiumogeno che deve soddisfare i requisiti di funzionamento del sistema per quattro volte il volume di sommersione e non meno di 15 minuti di funzionamento in continua.

Gli estintori nel codice di prevenzione incendi

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 31 maggio 2018)

L'estintore

L'estintore è un apparecchio di estinzione semplice, che permette di controllare ed estinguere un incendio di limitate dimensioni o nella fase iniziale. Il suo utilizzo è immediato ed alla portata di persona con minimo addestramento.

La scelta dell'apparecchiatura, dell'agente estinguente ed il suo corretto posizionamento ed addestramento sono valutati dal consulente antincendio.

Le caratteristiche e le modalità di installazione dell'estintore sono previste in diverse tipologie di normative:

- le norme tecniche di prevenzione incendi per singole attività soggette;
- il d.m. 10 marzo 1998 - Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro;
- il d.m. 3 agosto 2015 - Codice di Prevenzione Incendi.

I principi generali che determinano la scelta e l'utilizzo di un estintore sono:

- il tipo di incendio prevedibile (classe di incendio);
- la capacità estinguente (l'incendio convenzionale che può essere spento);
- la tipologia di estinguente;
- la distribuzione negli spazi e l'accessibilità;
- l'utilizzo ed i limiti di impiego.



In breve le caratteristiche nel d.m. 3 agosto 2015, al momento l'unica normativa che tratta la problematica in forma completa.

L'estintore è considerato all'interno delle soluzioni conformi previste nel Capitolo S.6 – Controllo dell'incendio, in cui si prevede la protezione di base (solo con estintori), protezione manuale o automatica con altri sistemi di estinzione (manuali o automatici).

La classificazione degli incendi

Gli incendi sono convenzionalmente classificati dalla norma UNI EN 2-2005, come da seguente tabella:

Classe incendio	Descrizione
A	Incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci
B	Incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili (petrolio, paraffina, vernici, oli e grassi minerali, plastiche ecc.)
C	Incendi di gas
D	Incendi di metalli
E	Incendi di oli e grassi vegetali o animali (es. apparecchi di cottura)

Gli estinguenti

I principali estinguenti sono classificati in tabella seguente e indicati sulla etichetta dell'estintore con appositi pittogrammi.

Classe di incendio	Estinguento
A - Solidi	Acqua, schiuma, polvere
B - Liquidi	Schiuma, polvere e biossido di carbonio

C - Gas	<p>Polvere ed anidride carbonica.</p> <p>Garantire comunque il blocco del flusso del gas</p>
D - Metalli	<p>Polveri speciali per ogni singolo metallo o gruppi di metalli</p> <p>Richiede personale particolarmente addestrato</p>
F - Oli e grassi (vegetali/animali)	<p>Gli estinguenti per fuochi di classe F spengono principalmente per azione chimica intervenendo sui prodotti intermedi della combustione di olii vegetali o animali.</p> <p>L'utilizzo di estintori a polvere e di estintori a biossido di carbonio contro fuochi di classe F è considerato pericoloso</p>

Un particolare aspetto riguarda l'estinzione di incendi coinvolgenti impianti o apparecchiature elettriche in tensione.

La scelta di estinguenti, deve essere effettuata a seguito di valutazione del rischio di elettrocuzione cui potrebbe essere sottoposto l'utilizzatore durante le operazioni di estinzione.

Dei vari estinguenti, solo la schiuma non è utilizzabile con apparecchiature elettriche in tensione, a meno che l'estintore non sia sottoposto a prova di dielettricità che viene riportata sulla etichetta.

Caratteristiche e modalità di installazione

Al punto S.6.5.1 - Estintori d'incendio, la normativa prevede le caratteristiche e modalità di installazione.

L'impiego di un estintore è riferibile solo ad un principio d'incendio, e l'entità della capacità estinguente ad esso associata fornisce un grado comparativo della semplicità nelle operazioni di estinzione.

- Elementi che contraddistinguono gli estintori:
- il peso o la capacità;
- la carica di estinguente;
- la dielettricità del getto;
- le informazioni su caratteristiche usualmente indesiderate del getto come la tossicità, i residui, temperature pericolose;
- la carica degli estintori non può essere superiore a 6 kg o 6 litri;

- gli estintori per particolari sostanze (polari ecc.).

Estintori d'incendio carrellati

Gli estintori carrellati sono utilizzabili in aree ampie, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di scalini e senza percorsi vincolati.

Nell'attività dotata di estintore carrellato devono essere disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all'utilizzo.

La capacità estinguente di fuochi di classe B da parte degli estintori di carrellati è riportata nella tabella S.6-5 con riferimento all'indice di classificazione.

Indice dell'estintore carrellato	Capacità estinguente per classe B
10	55 B
9	55 B
8	89 B
7	89 B
6	144 B
5	233 B
4	233 B
3	233 B
2	233 B
1	233 B

Tabella S.6-5: Correlazione tra indice degli estintori carrellati e capacità estinguente per la classe B

Soluzioni progettuali

Le soluzioni progettuali previste dalla norma sono conformi per il livello di prestazione II e superiori, e prevedono:

1. La protezione di base si attua attraverso l'impiego di estintori installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme di prodotto.
2. La tipologia degli estintori installati deve essere selezionata in riferimento alle classi di incendio previste da UNI EN2, determinate secondo la valutazione del rischio dell'attività.
3. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato e collocati in posizione facilmente visibile e raggiungibile, in prossimità delle uscite di piano e lungo i percorsi d'esodo, in prossimità delle aree a rischio specifico.
4. Gli estintori che richiedono competenze particolari (es. classe D) per il loro impiego devono essere posizionati e segnalati in modo da poter essere impiegati solo da personale specificamente addestrato.

5. Laddove sia necessario installare estintori efficaci per più classi di incendio, si raccomanda di minimizzare il numero di tipi diversi di estintori nel rispetto delle massime distanze percorse.

Estintori di classe A

La protezione di base con estintori di classe A deve essere estesa all'intera attività.

Se la superficie lorda di ciascun piano dell'attività S è superiore a 200 m² la valutazione del numero e caratteristiche avviene come segue:

- devono essere installati estintori di classe A per una capacità estinguente complessiva C_A non inferiore alla capacità estinguente minima C_{A,min} calcolata secondo la formula: $C_{A,min} = 0,21 \times S$, con S superficie lorda di ciascun piano dell'attività espressa in m². Di seguito si riporta una tabella con esempio di estintori installati per superficie;
- almeno il 50% della C_{A,min} deve essere fornita da estintori con capacità estinguente non inferiore a 34 A;
- da ogni punto dell'attività deve essere possibile raggiungere un estintore con un percorso effettivo di lunghezza minore di 20 m;
- se la superficie lorda di ciascun piano dell'attività è non superiore a 200 m² devono essere installati almeno 2 estintori di classe non inferiore a 21 A, posti in posizione contrapposta.

Superficie lorda dell'attività	Capacità estinguente C _A	Esempio estintori installati
100 m ²	42A	n.2 estintori di classe 21 A
300 m ²	300x0,21=63 A	n.1 estintore di classe 34 A [1] n.3 estintori di classe 13 A
1500 m ²	1500x0,21=315 A	n.5 estintori di classe 34 A [1] n.7 estintori di classe 21 A
4000 m ²	4000x0,21=840 A	n.13 estintori di classe 34 A [1] n.10 estintori di classe 21 A n.12 estintori di classe 13 A

[1] Qualora non si rispetti la massima lunghezza del percorso, è necessario incrementare il numero di estintori.

Tabella S.6-6: Esempio di calcolo per gli estintori di classe A.

Estintori di classe B

La protezione di base con estintori di classe B può essere limitata ai compartimenti ove tale rischio è presente.

Se la superficie lorda del compartimento protetto S è superiore a 200 m² la valutazione del numero e caratteristiche, si procede come segue:

- deve essere installato un numero di estintori di classe B tale che la capacità estinguente totale C_B sia non inferiore alla capacità estinguente minima $C_{B,min}$ calcolata con la formula $C_{B,min} = 1,44 \times S$ con S superficie lorda del compartimento protetto espressa in m²;
- almeno il 50% della $C_{B,min}$ deve essere fornita da estintori con capacità estinguente non inferiore a 144 B;
- gli estintori devono essere posizionati a distanza non superiore a 15 m dalle sorgenti di rischio;
- se la superficie lorda del compartimento è non superiore a 200 m² devono essere installati almeno 2 estintori di classe non inferiore a 144 B, in prossimità delle sorgenti di rischio ed in posizione contrapposta;
- laddove fosse necessaria un'elevata capacità estinguente, si possono impiegare anche estintori carrellati. La capacità estinguente di classe B da parte degli estintori di carrellati è riportata nella tabella S.6-5 con riferimento all'indice di classificazione.

Superficie lorda dell'attività	Capacità estinguente totale CB	Esempio estintori installati
100 m ²	288 B	n.2 estintori di classe 144 B
300 m ²	300x1,44=432 B	n.3 estintore di classe 144 B [1]
1000 m ²	1000x1,44=1440 B	n.6 estintori di classe 144 B [1] n.3 estintori carrellati con indice di capacità estinguente 4 (equivalente a 233 B)
[1] Qualora non si rispetti la massima lunghezza del percorso, è necessario incrementare il numero di estintori		

Tabella S.6-7: Esempio di calcolo per gli estintori di classe B

Estintori di classe F

Gli estintori di classe F devono essere installati nell'attività nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla tabella seguente.

Estintore da installare carrellato	Superficie di cottura protetta [1]
n.1 estintore 5 F	0,05 m ²
n.1 estintore 25 F	0,11 m ²
n.1 estintore 40 F	0,18 m ²
n.2 estintore 25 F	0,30 m ²
n.1 estintore 75 F	0,33 m ²
n.1 estintore 25 F, n.1 estintore 40 F	0,39 m ²
n.2 estintore 40 F	0,49 m ²
n.1 estintore 5 F, n.1 estintore 75 F	0,51 m ²
n.1 estintore 25 F, n.1 estintore 75 F	0,60 m ²
n.1 estintore 40 F, n.1 estintore 75 F	0,69 m ²
n.2 estintori 75 F	0,90 m ²
Gli estintori per la classe F devono essere installati in prossimità della superficie di cottura protetta	
[1] Superficie lorda in pianta dei contenitori di olii vegetali o animali impiegati contemporaneamente nell'attività	

Estintori per altri rischi

Gli estintori per altri rischi devono essere installati nell'attività sulla base della valutazione del rischio di incendio e nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla tabella S.6-9.

Classe di incendio o altri rischi	Requisiti minimi
Classe C	Nessuno, in quanto l'estinzione in sicurezza di un fuoco di classe C da parte di occupanti non specificamente addestrate si effettua tramite la chiusura della valvola di intercettazione disponibile in prossimità.
Classe D	Siano installati, in prossimità della sorgente di rischio, estintori adatti ad operare su incendi di classe D, idonei all'uso previsto.
Impianti e apparecchiature elettriche in tensione	Siano installati estintori adatti ad operare su impianti ed apparecchiature elettriche sotto tensione in prossimità della sorgente di rischio, idonei all'uso previsto.
Solventi polari	Siano installati, in prossimità della sorgente di rischio, estintori adatti ad operare su solventi polari, idonei all'uso previsto.

Antincendio - 3

Gas naturale e gas naturale liquefatto: le specifiche

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 14 giugno 2018)

La possibilità di garantire specifiche caratteristiche fisico-chimiche del gas naturale e gas naturale liquefatto (GNL) nelle varie fasi in cui viene distribuito (prelievo, pressurizzazione, liquefazione e rigassificazione) è stata regolamentata dal Ministero dell'industria con il D.m. 18 maggio 2018 recante “Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”.

La regola tecnica definisce le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale e GNL dopo la rigassificazione, al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas (impianti di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL).

34



Il Decreto è costituito da tre articoli.

In particolare all'art. 2 indica i criteri di sicurezza per l'impiego di gas combustibile, ed in particolare le modalità di allaccio ed odorizzazione, con le seguenti indicazioni: "Ai sensi della Legge 1083/1971, il gas naturale ad uso domestico (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento, illuminazione) e similare (collettività, mense, cliniche, istituti, etc.) deve essere odorizzato a cura delle imprese distributrici, con sostanze idonee che consentano di avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità. L'odorizzazione nelle reti di distribuzione è realizzata secondo le norme UNI 7133".

Le modalità di odorizzazione è regolata sulla base dei soggetti coinvolti:

-Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, l'onere di garantire l'uso del gas in condizioni di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08, è a carico del datore di lavoro, che può avvalersi o meno del supporto dell'impresa di trasporto che odorizza il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate.

-I clienti finali che richiedano l'allaccio diretto alla rete di trasporto e che facciano uso domestico o simile del gas, presentano all'impresa di trasporto, contestualmente alla richiesta di allaccio, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con l'impegno di dotare l'impianto di apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o simile, secondo le regole della buona tecnica o di adottare soluzioni tecnico-impiantistiche alternative ed equivalenti, quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica o di volersi avvalere del supporto dell'impresa di trasporto. L'impresa di trasporto non può procedere all'allaccio alla rete in mancanza di una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, che attesti che l'impianto è stato dotato degli apparati sopra indicati. Nel caso il datore di lavoro si avvalga del supporto dell'impresa di trasporto, questa è tenuta a realizzare gli apparati necessari per l'odorizzazione nei tempi previsti.

-Se il cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero che abbia richiesto l'allaccio diretto prima della medesima data, invia all'impresa di trasporto, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, firmata dal legale rappresentante che attesta l'assenza o l'esistenza nel proprio impianto di un uso, anche solo in parte, domestico o simile del gas.

-Nel caso in cui tale uso sussista, il cliente finale, entro sei mesi dalla stessa data, invia all'impresa di trasporto l'attestazione, firmata dal legale rappresentante, che nell'impianto sono in esercizio idonei apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o simile, secondo le regole della buona tecnica o di aver adottato soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l'utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica. In caso di mancato invio della predetta comunicazione o della predetta attestazione, l'impresa di trasporto, previo avviso al cliente finale, procederà entro 30 giorni dalle rispettive scadenze alla disalimentazione del punto di riconsegna. L'impresa di trasporto non procederà all'apertura dei punti di riconsegna chiusi e/o non in esercizio relativamente ai quali i clienti finali non abbiano rilasciato le predette comunicazioni o attestazioni.

-Entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i clienti finali già odorizzati dall'impresa di trasporto che intendono procedere autonomamente all'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, ne daranno comunicazione al trasportatore, trasmettendo allo stesso anche l'attestazione sopra richiamata e definendo con lo stesso i pregressi rapporti. In assenza il trasportatore proseguirà la sua attività di odorizzazione.

-Nel rimandare al regime degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto e a queste riconosciuti sulla base delle deliberazioni dell'AEEGSI già emanate, con successivo provvedimento della medesima Autorità, sarà disciplinato il regime degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto successivamente

all'entrata in vigore del presente decreto. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente con cadenza semestrale, l'impresa di trasporto comunica alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) gli elenchi dei clienti finali di cui ai commi 4 e 5 con l'indicazione della scelta adottata con riferimento agli apparati per l'odorizzazione o alle soluzioni tecnico impiantistico alternative.

La DGSAIE verifica, a campione, l'installazione di tali dispositivi e la loro efficacia nel segnalare la presenza di gas in quantità pericolosa e/o interromperne il flusso, anche avvalendosi degli uffici di vigilanza della Direzione generale sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG).

La regola tecnica

La Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile allegata al Decreto, è strutturata in 5 punti:

1. Scopo e campo di applicazione

La regola definisce le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale e GNL dopo la rigassificazione al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas (impianti di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL). Il campo di applicazione è riferito al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi della UNI EN 437 «Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi», escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti. La regola tecnica è unica per il gas naturale immesso e prelevato da tutte le reti di trasporto e distribuzione.

2. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono

-D.m. 16 Aprile 2008, Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

-D.m. 17 Aprile 2008, Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

-D.m. 3 febbraio 2016, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

-D.m. 22 dicembre 2000 «Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche e integrazioni».

-UNI EN 437 Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi;

-UNI EN 16726 Infrastrutture del gas - Qualità del gas - Gruppo H;

-UNI EN 14532 Gas Naturale - Vocabolario;

-UNI EN ISO 6976 Gas naturale - Calcolo del potere calorifico, della densità relativa e dell'indice di Wobbe, partendo dalla composizione.

-UNI EN ISO 13443 Gas naturale - Condizioni di riferimento normalizzate.

-UNI CEI EN ISO 80000-1 Grandezze ed unità di misura - Parte 1 Generalità

3. Condizioni di riferimento

Le condizioni di riferimento dell'unità di volume adottate all'interno della regola sono quelle Standard, ovvero:

- Pressione: 101,325 kPa;
- Temperatura: 288,15 K (= 15°C).
- Per la determinazione del Potere calorifico superiore e dell'Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico: 288,15 K (= 15°C); 101,325 kPa.

37

4. Definizioni

Nell'ambito di questa regola sono applicate le seguenti definizioni:

- 4.1 Gas naturale.

Miscela gassosa complessa di idrocarburi, principalmente metano, ma generalmente include etano, propano ed idrocarburi superiori, e alcuni gas non combustibili come l'azoto e l'anidride carbonica. [UNI EN ISO 14532].

- 4.2 Gas naturale liquefatto (GNL).

Gas naturale che è stato liquefatto dopo essere stato processato, avente come obiettivo quello dello stoccaggio o per il trasporto.

- 4.3 Potere calorifico superiore (PCS).

Quantità di calore che sarebbe rilasciata dalla combustione completa con ossigeno di una quantità specifica di gas, in maniera tale che la pressione p_1 , alla quale la reazione avviene, rimane costante, e tutti i prodotti della combustione sono riportati alla stessa temperatura specifica t_1 , come quella dei reagenti.

Tutti questi prodotti rimangono allo stato gassoso ad eccezione dell'acqua, che viene condensata allo stato liquido a t_1 [UNI EN ISO 6976].

- 4.4 Potere calorifico inferiore (PCI).

Quantità di calore che sarebbe rilasciata dalla combustione completa con ossigeno di una quantità specifica di gas, in maniera tale che la pressione p_1 , alla quale la reazione avviene, rimane costante, e tutti i prodotti della combustione sono riportati alla stessa temperatura specifica t_1 , come quella dei reagenti. Tutti questi prodotti rimangono allo stato gassoso. [UNI EN ISO 6976].

- 4.5 Densità

Massa di un campione di gas diviso per il suo volume a condizioni specifiche di pressione e temperatura. [UNI EN ISO 6976].

- 4.6 Densità relativa.

Densità del gas diviso per la densità dell'aria secca con composizione di riferimento alle stesse condizioni di pressione e temperatura. [UNI EN ISO 6976].

- 4.7 Indice di Wobbe superiore.

Potere calorifico superiore per unità di volume, a condizioni di riferimento specifiche, diviso per la radice quadrata della densità relativa alle stesse condizioni di riferimento [UNI EN ISO 6976].

- 4.8 Punto di rugiada dell'acqua.

Temperatura, ad una pressione specifica, alla quale inizia la condensazione del vapore acqueo. [UNI EN ISO 14532].

- 4.9 Punto di rugiada degli idrocarburi.

Temperatura, ad una pressione specifica, alla quale inizia la condensazione del vapore idrocarburico. [UNI EN ISO 14532].

- 4.10 Composizione del gas.

Frazioni o concentrazioni di tutti i componenti determinati nell'analisi del gas naturale. [UNI EN ISO 14532].

- 4.11 Composizione molare.

La composizione di un gas viene definita molare quando le concentrazioni di ogni componente sono espresse come frazioni o percentuali molari sul totale.

5. Parametri di qualità

Il rispetto dei parametri di qualità si intende riferito sempre allo stato gassoso. Per il GNL ci si riferisce al rigassificato.

- 5.1 Componenti.

I valori di accettabilità dei componenti è indicata nella seguente tabella.

Parametro	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	

Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Anidride carbonica	≤ 2,5	% mol
Solfuro di idrogeno	≤ 5	Mg/Sm ³
Zolfo da mercaptani	≤ 6	Mg/Sm ³
Zolfo totale (**)	≤ 20	Mg/Sm ³
Potere calorifero superiore	34,95 ÷ 45,28	Mj/Sm ³
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	Mj/Sm ³
Densità relativa	0,555 ÷ 0,7	==
Punto di rugiada dell'acqua	≤ -5	°C
Punto di rugiada degli idrocarburi	≤ 0	°C

(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'indice di Wobbe.

(**) escluso lo zolfo da odorizzante.

- 5.2 Altre proprietà.

Il gas non deve contenere componenti oltre quelli specificati nella tabella 1 ad un livello che ne impedisca, senza trattamento, il trasporto, lo stoccaggio e/o l'utilizzo.

Giurisprudenza

Tribunale Amministrativo Regionale – Napoli – Campania - Sentenza n. 3718/2018

Beni vincolati, direzione lavori agli architetti

(*Guglielmo Saporito, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 14 giugno 2018*)

Direzione lavori riservata agli architetti per il restauro e recupero di edifici vincolati in quanto beni culturali e di interesse storico-artistico. Lo sottolinea il Tar Napoli nella sentenza 3718/2018. Un comune aveva indetto una gara tra architetti, applicando l'articolo 52 del Rd 2537/1925, che gli riserva questo tipo di progettazione e direzione lavori.

La stessa norma consente che la parte tecnica possa essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere, ed appunto nel caso specifico un ingegnere, precedente progettista, contestava la gara riservata agli architetti, perché a suo parere i lavori erano di matrice impiantistica. Il Tar ha respinto il ricorso dell'ingegnere, dando peso alla tipologia dei lavori e alla circostanza che l'impresa esecutrice possedeva la categoria OG2, che abilita a restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela.

Il criterio generale posto dalla norma tende a garantire che i progetti su immobili di particolare interesse siano affidati a professionisti forniti di specifica preparazione; agli ingegneri, su tali immobili, rimangono quindi solo lavori di natura prevalentemente tecnica, quali l'adeguamento impiantistico, l'intervento su alcune parti strutturali per rimuovere barriere architettoniche, senza intaccare l'aspetto estetico dell'immobile (Tar Catania 2519/2015). Quindi **l'ingegnere può progettare e seguire** gli impianti elettrici e idrici, di riscaldamento, trasmissione dati, **antincendio**, realizzare anche una scala esterna, ma senza mai interferire con valori architettonici, artistici e culturali.

Ad esempio, eccede dalle competenze dell'ingegnere l'intervento di efficientamento su un immobile vincolato, se si prevede la sostituzione di infissi esterni, l'isolamento termico mediante pannelli, la demolizione di un tetto (Tar Salerno, 149/2015): per tali interventi è necessario un architetto, quanto meno (Tar Lazio, 7997/2011) a firma congiunta.

La riserva agli architetti opera (Consiglio Stato 21/2014) tutte le volte che siano necessarie scelte culturali connesse ad una specifica preparazione accademica nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando nella competenza dell'ingegnere la parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione lavori che riguardano l'edilizia civile (Consiglio Stato, 5239/2006), ad esempio un impianto di riscaldamento (Tar Lecce 708/2012). La riserva per l'architetto quindi prevale se le lavorazioni strutturali e impiantistiche sono residuali.

Corte di Cassazione – Sezione civile - Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14731

Locazione uso diverso: la mancanza del certificato di prevenzione incendi non legittima il recesso da parte del conduttore

(Maurizio Tarantino, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “*Tecnici24*”, 18 giugno 2018)

La destinazione particolare dell'immobile diventa rilevante, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione.

La vicenda. La società Beta, conduttrice di un immobile ad uso commerciale (studio televisivo), aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, rigettando l'appello, aveva confermato l'illegittimità del suo recesso dal contratto di locazione e la condanna a pagare alla società Alfa, proprietaria locatrice, la somma di € 108.000, poiché la mancanza del certificato di prevenzione incendi non configurava i fatti imprevedibili e sopravvenuti di cui all'art. 27 l. n. 392 del 1978, escludendo la risoluzione ed il grave inadempimento del locatore e perché non sussistevano neppure i presupposti dell'art. 1578 c.c., essendo rimasta la conduttrice nella disponibilità dell'immobile senza aver provato i lamentati danni. Pertanto, la società beta aveva proposto ricorso eccependo il fatto che la Corte d'Appello aveva ritenuto non dimostrato il grave e rilevante inadempimento del locatore ed i gravi motivi del recesso esercitato dal conduttore con raccomandata; inoltre, veniva contestata l'applicazione della legge in ordine al riparto dell'onere della prova incombente sul locatore riguardo all'idoneità dei locali all'uso convenuto, ex art. 1575 n. 2) c.c. e alla sussistenza dei vizi di cui all'art. 1578 c.c.

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Dall'espletata istruttoria di causa era emerso che l'immobile aveva come destinazione d'uso quella di studio televisivo, come previsto nella clausola n. 2 del contratto di locazione, sicché era indispensabile la sicurezza; tuttavia, essendo catastalmente destinato a magazzino, la società Alfa aveva ammesso la mancanza del certificato di prevenzione incendi (D.M. 16/2/1082) ed il suo inadempimento ai sensi dell'art. 1575 n. 2 c.c. per averlo locato ad uso di teatro di posa per riprese cinematografiche e televisive con partecipazione del pubblico e uffici amministrativi e di produzione. Dunque, secondo la ricorrente, la sentenza era errata in quanto non aveva ritenuto dimostrati i gravi motivi posti dal conduttore a fondamento del recesso, da ravvisarsi in particolare nell'assenza dei requisiti per il rilascio della certificazione antincendio (art. 4 l. n. 966 del 1965), necessaria in quanto i locali erano adibiti ad uso pubblico (studi televisivi) e perché, contestualmente, era stato stipulato il contratto collegato di acquisto, in 12 rate annuali, dei beni mobili di bassa frequenza, illuminotecnica, arredamento e gestione uffici, tutti presenti nell'ufficio locato e tutti soggetti al medesimo rischio incendi. Inoltre, sempre nella prospettiva della ricorrente, non erano stati considerati, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la restituzione dell'immobile in data 8/7/2011 in perfetto stato di manutenzione e l'omesso riscontro della raccomandata del 28/7/2011, contenente la dichiarazione di recesso, di guisa che la Corte avrebbe dovuto ritenere che la risoluzione dei contratti di locazione ed acquisto mobili si fosse perfezionata per *facta concludentia* e accettata dalla locatrice come confermato anche dalla successiva voltura delle utenze (30/9/2011).

Premesso quanto innanzi esposto, secondo la Corte di legittimità, la Corte d'Appello si era attenuta correttamente all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli

intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato.

Pertanto la destinazione particolare dell'immobile diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso, vieppiù stante il riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore (in tal senso Cass., 3, n. 1735 del 25/1/2011; Cass., 3, n. 5836 del 13/3/2007; Cass., 3, n. 25278 del 1/12/2009). A tal proposito la ricorrente non ha allegato l'esistenza dell'obbligo del locatore di procurare il certificato di prevenzione incendi, pretendendo di inferirlo dalla destinazione dell'immobile e dal collegamento negoziale, laddove, secondo la giurisprudenza, l'assunzione dell'obbligo deve essere espressa.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e per l'effetto ha confermato il provvedimento della Corte territoriale.

<i>TABELLA RIEPILOGATIVA</i>	
<i>OGGETTO DELLA PRONUNCIA</i>	<i>Richiesta della risoluzione per inadempimento del locatore</i>
<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>	<i>Art.1578 c.c. - art. 4 L. n. 966 del 1965</i>
<i>PROBLEMA</i>	<i>La società conduttrice aveva eccepito che l'immobile locato aveva come destinazione d'uso quella di studio televisivo, sicché era indispensabile la sicurezza. Dunque, secondo la ricorrente, la sentenza era errata in quanto non aveva ritenuto dimostrati i gravi motivi posti dal conduttore a fondamento del recesso, da ravvisarsi in particolare nell'assenza dei requisiti per il rilascio della certificazione antincendio (art. 4 l. n. 966 del 1965), necessaria in quanto i locali erano adibiti ad uso pubblico (studi televisivi).</i>
<i>LA SOLUZIONE</i>	<i>Secondo la Corte di Cassazione ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato. Pertanto la destinazione particolare dell'immobile diventa rilevante, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione.</i>
<i>LA MASSIMA</i>	<i>“Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò</i>

anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato". (Cass. Civ. Ord. n. 14731 del 07.06.2018).

Rassegna normativa

(G.U. 5 luglio 2018, n. 154)



Sicurezza

44

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO

Avviso di pubblicazione, nel sito internet, del decreto 1° febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato ad interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale».

(G.U. 14 maggio 2018, n. 110)

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 maggio 2018

Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

(G.U. 17 maggio 2018, n. 113)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 27 aprile 2018 114 del 18

Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

(G.U. 18 maggio 2018, n. 114)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 marzo 2018

Recepimento della direttiva 2018/217/UE che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.

(G.U. 29 maggio 2018, n. 123)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 30 maggio 2018, n. 124)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 30 maggio 2018, n. 124)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 30 maggio 2018, n. 124)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 30 maggio 2018, n. 124)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 30 maggio 2018, n. 124)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 30 maggio 2018, n. 124)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 30 maggio 2018, n. 124)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 1 giugno 2018, n. 126)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 1 giugno 2018, n. 126)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 1 giugno 2018, n. 126)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 1 giugno 2018, n. 126)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 1 giugno 2018, n. 126)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo
(G.U. 1 giugno 2018, n. 126)

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 61

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi.
(G.U. 6 giugno 2018, n. 129)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2018

Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.

(G.U. 6 giugno 2018, n. 129)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 maggio 2018

Attuazione della direttiva n. 238 dell'8 maggio 2018, recante: «Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose di cui al RID, allegato II della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35».

(G.U. 8 giugno 2018, n. 131)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 giugno 2018

Istituzione del corso di formazione e addestramento per il personale marittimo in servizio su navi soggette al Polar Code.

(G.U. 15 giugno 2018, n. 137)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza

(G.U. 19 giugno 2018, n. 140)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 giugno 2018

Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

(G.U. 22 giugno 2018, n. 143)



Ambiente

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2018

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

(G.U. 7 maggio 2018, n. 104)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2018

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni comuni delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna.

(G.U. 7 maggio 2018, n. 104)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto 12 gennaio 2018, concernente il servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

(G.U. 8 maggio 2018, n. 105)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2018

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, recante «Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio».

(G.U. 10 maggio 2018, n. 107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 24 aprile 2018

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018. (Ordinanza n. 53).

(G.U. 10 maggio 2018, n. 107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 24 aprile 2018

Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse. (Ordinanza n. 54).

(G.U. 10 maggio 2018, n. 107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 24 aprile 2018

Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell'8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018. Proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Termine per il deposito delle schede AeDES. (Ordinanza n. 55).

(G.U. 10 maggio 2018, n. 107)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 2018

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 518).

(G.U. 11 maggio 2018, n. 108)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017

Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. (Delibera n. 108/2017).

(G.U. 15 maggio 2018, n. 111)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016. (Delibera n. 115/2017).

(G.U. 15 maggio 2018, n. 111)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 24 aprile 2018

(G.U. 21 maggio 2018, n. 116)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2018

Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nonché nei mesi di febbraio e marzo 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive.

(G.U. 24 maggio 2018, n. 119)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2018

Approvazione della variante al Piano assetto idrogeologico: torrente Baganza, da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma, da Parma a confluenza Po.

(G.U. 25 maggio 2018, n. 120)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2018

Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po - integrazioni all'elaborato 7 (norme di attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po - integrazioni all'elaborato 5 (norme di attuazione).

(G.U. 25 maggio 2018, n. 120)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 maggio 2018

Disposizioni per il calcolo della quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali e dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini delle comunicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

(G.U. 26 maggio 2018, n. 121)

DECRETO-LEGGE 29 maggio 2018, n. 55

Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

(G.U. 29 maggio 2018, n. 123)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 21 marzo 2018, n. 56

Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

(G.U. 29 maggio 2018, n. 123)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 10 maggio 2018

Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione. (Ordinanza n. 56).

(G.U. 30 maggio 2018, n. 124)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico - «Edifici universitari» - Piano annuale 2018 - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (Delibera n. 113/2017).

(G.U. 30 maggio 2018, n. 124)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 maggio 2018

Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle.

(G.U. 31 maggio 2018, n. 125)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico - «Edifici scolastici» - piano annuale 2018 - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (Delibera n. 110/2017).

(G.U. 31 maggio 2018, n. 125)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico - «Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale» - piano annuale 2018 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT). (Delibera 112/2017).

(G.U. 31 maggio 2018, n. 125)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 maggio 2018

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova. (Ordinanza n. 519).

(G.U. 5 giugno 2018, n. 128)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 2018

Modalità di impiego e ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

(G.U. 8 giugno 2018, n. 131)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 maggio 2018

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle province di Foggia, Lecce e Taranto. Proroga della contabilità speciale n. 5826. (Ordinanza n. 520).

(G.U. 11 giugno 2018, n. 133)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 maggio 2018

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della Provincia di Foggia. Proroga contabilità speciale n. 5865. (Ordinanza n. 521).

(G.U. 11 giugno 2018, n. 133)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 giugno 2018

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell'accessibilità ai comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio.

(G.U. 12 giugno 2018, n. 134)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 maggio 2018

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. Proroga della contabilità speciale n. 5942. (Ordinanza n. 522).

(G.U. 12 giugno 2018, n. 134)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 giugno 2018

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi il giorno 19 novembre 2016, nel territorio del Comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016, nel territorio delle province di Agrigento e Messina. (Ordinanza n. 523).

(G.U. 12 giugno 2018, n. 134)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 giugno 2018

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della condizione di difficoltà nell'accessibilità ai comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel comune di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 524).

(G.U. 14 giugno 2018, n. 136)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2018

Indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

(G.U. 15 giugno 2018, n. 137)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Campagna estiva antincendio boschivo 2018. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, e di interfaccia, nonché ai rischi conseguenti.

(G.U. 15 giugno 2018, n. 137)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 marzo 2018, n. 69

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(G.U. 18 giugno 2018, n. 139)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 giugno 2018

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 525).

(G.U. 18 giugno 2018, n. 139)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 giugno 2018

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui Comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6. (Ordinanza n. 526).

(G.U. 18 giugno 2018, n. 139)

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2018, n. 81

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

(G.U. 2 luglio 2018, n. 151)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Avviso di avvio consultazione pubblica nell'ambito della procedura di VAS sui «Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2016, 2017» ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni.

(G.U. 4 luglio 2018, n. 153)

Punto Norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra maggio e giugno.

UNI – Comportamento all'incendio

- **UNI EN 15269-11:2018** Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 11: Resistenza al fuoco di tende in tessuto manovrabili
- **UNI EN 15254-7:2018** Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco - Soffitti non portanti - Parte 7: Costruzioni in pannelli sandwich metallici
- **UNI EN 15254-5:2018** Applicazione estesa dei risultati da prove di resistenza al fuoco - Pareti non portanti - Parte 5: Costruzioni in pannelli sandwich metallici
- **UNI EN 1366-11:2018** Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati
- **EC 1-2018 UNI EN 1634-1:2018** Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili

51

Scopri le linee guida UMAN



L'Esperto risponde

■ BOX INTERRATI, I CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE ANTINCENDIO

D. *Per il certificato di prevenzione incendi in uno stabile che ha un piano sotterraneo con locali adibiti a garage e cantinette, come va ripartita la spesa? L'ingegnere che ha redatto il progetto da presentare ai Vigili del Fuoco ha suggerito di ripartire l'80% della spesa tra i proprietari dei locali interrati e il 20% tra gli altri condòmini, poiché non ci sono disposizioni precise in merito.*

R. Dal tenore del quesito pare che il progetto in esame riguardi prevalentemente i piani interrati (autorimesse e cantine). Se così è, per gli interventi di prevenzione incendi di cui al Dpr 151/2011 («Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi») - necessari a causa della presenza delle autorimesse, "fonte del pericolo" (e non per altri motivi) – le spese devono essere accollate ai proprietari degli stessi garage.

Infatti, l'articolo 1123, commi 2 e 3, del Codice civile dispone che «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che trae utilità». In questo senso, si veda la Cassazione 22 giugno 1995, n. 7077 (relativamente all'installazione di una porta tagliafuoco nell'atrio condominiale, resa necessaria dalla presenza di autorimesse), secondo cui il fatto che l'opera costituisca un ostacolo alla diffusione degli incendi, e quindi serva indirettamente a tutti i condòmini, non incide sui criteri di ripartizione della spesa.

Sul tema specifico si segnala, però, anche la pronuncia del Tribunale di Bologna, 10 ottobre 2015, n. 493, la quale – distinguendo tra opere di protezione passiva e di protezione attiva – ha chiarito che devono attribuirsi «le spese per le opere relative alla protezione passiva delle parti strutturali comuni, a tutti i condòmini, in base alle tabelle millesimali (articolo 1123, comma 1, del Codice civile) e le spese per la protezione attiva delle parti di pertinenza delle autorimesse solo ai proprietari delle stesse (articolo 1123, comma 3, del Codice Civile, *Nde*)».

(Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 11 giugno 2018)

■ IMMOBILI DI TERZI: NO AI BENEFICI PER GLI IMPIANTI ELETTRICI

D. *Una nuova società sta per prendere in affitto un immobile (in Calabria) da destinare ad attività ricettiva (albergo). Nel contratto di locazione è previsto che tutte le opere di adeguamento edilizio e di impiantistica siano a carico del conduttore. Dovendo quindi realizzare tutti gli impianti (elettrici, di*

condizionamento, idrici, antincendio, di videosorveglianza), oltre ad acquistare tutti i beni necessari per la preparazione dei pasti (cucine, eccetera), l'azienda si chiede se può fruire del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, per gli impianti e macchinari, e del sismabonus per le opere edili riguardanti l'adeguamento antisismico.

R. Il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno agevola gli investimenti in beni nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie), che facciano parte di un progetto di investimento iniziale e siano strumentali all'attività dell'impresa. Sono pertanto agevolabili i beni classificabili secondo corretti principi contabili (in particolare il principio Oic 16) nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 (impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) dello schema previsto dall'articolo 2424 del Codice civile.

Ciò posto, i principi contabili prevedono che i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi (qual è l'immobile preso in locazione), se non sono separabili dai cespiti cui si riferiscono, costituiscono immobilizzazioni immateriali (classificabili nella voce B.I.7). Pertanto, si ritiene che non siano agevolabili gli investimenti negli impianti indicati nel quesito (elettrici, di condizionamento, idrici, antincendio, di videosorveglianza), in quanto, appunto, non separabili dall'immobile al momento della conclusione della locazione.

Diverso il discorso per quanto riguarda gli investimenti nelle attrezzature della cucina, in quanto classificabili alla voce B.II.2 o B.II.3 dello stato patrimoniale, quali impianti (generici o specifici) o attrezzature.

Per quanto riguarda il cosiddetto "sismabonus", nella risoluzione 22/E/2018 l'agenzia delle Entrate ha confermato che la detrazione spetta anche ai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili (a condizione che le stesse siano rimaste a loro carico) e possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo. Nessun dubbio, quindi, circa il fatto che possa fruirne anche il locatario dell'immobile, nei limiti previsti dalla legge: detrazione del 50% per gli interventi sulle parti strutturali che non portano miglioramenti nella classe sismica; 70% se l'intervento riduce il rischio sismico di una classe; 80% se l'intervento riduce il rischio sismico di due classi. In ogni caso, l'ammontare delle spese agevolate non può superare i 96mila euro per unità immobiliare.

(Gabriele Ferlito, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 11 giugno 2018)

Calendario

Gli eventi e gli incontri da settembre a ottobre 2018

QUANDO	DOVE	COSA
<i>20-21 settembre</i>	<i>Bergamo</i>	<i>SAFETY Expo</i>
<i>14 ottobre</i>	<i>Lecce</i>	<i>SICURTECH Village</i>



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.